

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 10 marzo 2010

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ric. 45/2009	Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione Liguria	<p>artt. 1, 2 e 3, c. 2°, 3° e 4° legge Regione Liguria 28/04/2009 n. 12</p> <p>(Sanità pubblica - Impiego pubblico - Ricerca scientifica e tecnica - Norme della Regione Liguria - Personale dedicato alla ricerca in attività presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale - Assimilazione al personale dedicato all'assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale - Lamentato contrasto con la legislazione nazionale che non opera la distinzione di cui alla legislazione regionale, ovvero illegittimo inquadramento e stabilizzazione di personale precario;</p> <p>Sostituzione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2007 - Stabilizzazione del personale non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale assunto con contratto a tempo determinato o utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre tipologie di lavoro flessibile - Contrasto con i principi generali in materia di stabilizzazione del personale contenuti nelle leggi finanziarie dello Stato 2007 e 2008;</p> <p>Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Assunzione di personale dedicato alla ricerca - Obbligo di utilizzare la "pubblica selezione";</p> <p>Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) - Assunzione di personale dedicato alla ricerca - Equiparazione, ai soli fini della valutazione dei titoli, del servizio prestato nell'ambito dei programmi di ricerca o quale collaboratore coordinato e continuativo presso gli IRCCS a quello prestato a tempo determinato o di ruolo - Lamentata deroga alla disciplina generale in materia concorsuale recata dalla disciplina nazionale;</p> <p>Assunzione di personale dedicato alla ricerca - Estensione delle norme dettate per il personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) anche al personale che svolge attività di ricerca presso le aziende e gli altri enti sanitari della Regione -</p>	<p>Avv. STATO Gabriella D'AVANZO</p> <p>per Regione Liguria: Barbara BAROLI Gigliola BENGHI Orlando SIVIERI</p>	DE SIERVO	

Lamentata deroga alla disciplina generale in materia concorsuale recata dalla disciplina nazionale, nonché contrasto con l'obiettivo di contenimento della spesa riguardante il personale previsto dalla legge finanziaria per il 2007)

- rif. artt. 3, 33, 51, 81, 97 e 117, c. 2° lett. 1) e 3°, e 118 Costituzione; decreto legislativo 30/12/1992 n. 502; decreto legislativo 16/10/2003 n. 288; art. 1, c. 519° 558° e 565° legge 27/12/2006 n. 296; art. 3, c. 96° legge 24/12/2007 n. 244; decreto Presidente della Repubblica 10/12/1997 n. 483; decreto Presidente della Repubblica 27/03/2001 n. 220

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ric. 42/2008	Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione Lombardia	<p data-bbox="698 177 1211 233">artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, c. 1° legge Regione Lombardia 26/05/2008 n. 15</p> <p data-bbox="698 272 1211 683">(Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, riconosciute di concorrente interesse regionale ai sensi dell'art. 161, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ricomprese o riconducibili prevalentemente al territorio lombardo - Procedura di approvazione del progetto preliminare e procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Attribuzione di competenze alla Regione - Lamentata adozione di disciplina unilaterale, difforme da quella prevista nella normativa statale di riferimento vincolante per i legislatori regionali, e in carenza di preventiva intesa con gli organi statali;</p> <p data-bbox="698 692 1211 906">Procedure di valutazione di verifica di conformità ambientale e di autorizzazione del progetto definitivo - Attribuzione di competenze alla Regione - Lamentata adozione di disciplina unilaterale, difforme da quella prevista nella normativa statale di riferimento vincolante per i legislatori regionali, e in carenza di preventiva intesa con gli organi statali;</p> <p data-bbox="698 916 1211 1002">Procedura di approvazione del progetto - Intervento regionale in assenza di intese con organi statali o in caso di inerzia degli stessi;</p> <p data-bbox="698 1011 1211 1066">Concessioni e relativa disciplina - Approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale;</p> <p data-bbox="698 1075 1211 1294">Facoltà di affidamento a contraente generale della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo - Facoltà prevista solo per il concessionario e non anche per il soggetto aggiudicatore;</p> <p data-bbox="698 1303 1211 1358">Rinvio alle norme contenute nel codice degli appalti applicabili in quanto compatibili con la legge regionale)</p> <p data-bbox="698 1399 1211 1455">- rif. artt. 117, c. 2° lett. e), l) e s) e 118 Costituzione; artt. 4, c. 3°, 161, c. 1° e 5°, 162, c. 1° lett. d), 163, 165,</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 199">Avv. STATO Giuseppe FIENGO</p> <p data-bbox="1211 240 1621 263">per Regione Lombardia:</p> <p data-bbox="1211 272 1621 295">Pio Dario VIVONE</p> <p data-bbox="1211 304 1621 327">Nicolò ZANON</p> <p data-bbox="1211 336 1621 359">Andrea MANZI</p>	QUARANTA	

166, 167, 175, 176, 182, 183 e 185 decreto legislativo
12/04/2006 n. 163; art. 21 e segg. decreto legislativo
03/04/2006 n. 152

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 28/2009	Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione autonoma Valle d'Aosta	<p>artt. 2, c. 1°, 2° e 3°, e 3 legge Regione autonoma Valle d'Aosta 02/02/2009 n. 5</p> <p>(Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle assenze per malattia - Facoltatività del controllo nel caso di assenza per malattia di un solo giorno - Fasce orarie di reperibilità al domicilio individuate dalle 9.00 alle 13.00 e dalla 17.00 alle 20.00</p> <p>Rinvio al contratto regionale di lavoro per la determinazione della riduzione del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di assenza - Contrasto con l'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008;</p> <p>Esonero dal servizio - Possibilità di chiedere l'esonero solo nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni - Contrasto con l'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008)</p> <p>- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2° lett. l) e 3° Costituzione</p>	<p>Avv. STATO Paola PALMIERI</p> <p>per Regione autonoma Valle d'Aosta: Francesco Saverio MARINI</p>	MAZZELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 68/2009	Regione autonoma Valle d'Aosta c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	artt. 9 bis, c. 5°, e 22, c. 2° e 3° decreto legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009 n. 102	per Regione autonoma Valle d'Aosta: Francesco Saverio MARINI Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA	SILVESTRI	
<p>(Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Regioni a statuto speciale - Patto di stabilità interno per gli enti locali - Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia per attività di carattere sociale di pertinenza regionale - Prevista adozione di un d.P.C.m., sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, che fissi i criteri per la determinazione dell'ammontare dei proventi spettanti alle Regioni, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - Lamentata modifica unilaterale all'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, già definito da legge modificabile solo con il particolare procedimento statutario, nonché squilibrio del bilancio regionale; Istituzione di un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro, a decorrere dal 2010, per interventi nel settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Previsione che il fondo sia alimentato con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del d.l. n. 39 del 2009 e che in sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale sia determinata la quota che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome riversano in entrata al bilancio dello Stato - Lamentata modifica unilaterale all'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, che non tiene conto che la Regione Valle d'Aosta provvede al finanziamento del Servizio sanitario regionale con risorse a carico del proprio bilancio e non partecipa al c.d. Patto della Salute)</p>						

- rif. artt. 3, 5 e 120 Costituzione; artt. 48 bis e 50, c. 5°
Statuto speciale Valle d'Aosta; legge 26/11/1981 n. 690;
art. 1 decreto legislativo 22/04/1994 n. 320; legge
23/12/1994 n. 724

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 80/2009	Provincia autonoma di Trento c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>Decreto legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009 n. 102; discussione limitata a:</p> <p>- artt. 9 bis, c. 5°, secondo, terzo e quarto periodo, e 22, c. 2° e 3° (Pt. 2/3)</p> <p>(Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Regioni a statuto speciale - Patto di stabilità interno per gli enti locali - Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia per attività di carattere sociale di pertinenza regionale - Prevista adozione di un d.P.C.m., sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, che fissi i criteri per la determinazione dell'ammontare dei proventi spettanti alle Regioni, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>Istituzione di un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro, a decorrere dal 2010, per interventi nel settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Previsione che il fondo sia alimentato con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del d.l. n. 39 del 2009 e che in sede di stipula del Patto per la salute sia determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)</p> <p>- rif. artt. 117, c. 3°, 4° e 6° e 119 Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; Titolo VI e in particolare artt. 75, 78, 104 e 107 Statuto speciale Trentino Alto Adige; legge 30/11/1989 n. 386; decreto legislativo 16/03/1992 n. 268; art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; decreto Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 474</p>	<p>per Provincia autonoma di Trento: Giandomenico FALCON Luigi MANZI Nicolò PEDRAZZOLI</p> <p>Avv. STATO Antonio PALATIELLO</p> <p>per TERNA, Rete Elettrica Nazionale s..p.a.: (*) Romano VACCARELLA Giancarlo BRUNO Filomena PASSEGGIO</p>	SILVESTRI	(*) Interveniante, limitatamente alla pt.1/3 (art. 4)

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ric. 46/2009	Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	<p>artt. 2, c. 1° lett. h), 5, c. 1°, 8, c. 6°, 10, 15, c. 1° e 18, c. 1° e 4° legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/04/2009 n. 9</p> <p>(Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale - Previsione che la Regione promuova lo "sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere" - Lamentata estensione delle competenze della Regione, competente solo nella materia della "polizia locale" e non legittimata a concludere accordi con Stati o enti esteri in materia di politiche di sicurezza;</p> <p>Volontari per la sicurezza - Previsione che la Regione promuova e sostenga finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo "ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine" - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie;</p> <p>Ordinamento della polizia locale - Previsione che "nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assuma il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento" - Contrasto con la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie;</p> <p>Ordinamento della polizia locale - Previsione che i comuni e le province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento, secondo i principi organizzativi contenuti nella legge regionale - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie ed invasione della sfera di competenza dei comuni e delle province;</p> <p>Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale - Previsione che gli agenti, gli ispettori e i commissari della polizia locale sono rispettivamente agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e che il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di</p>	<p>Avv. STATO Gabriella PALMIERI</p> <p>per Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:</p> <p>Giandomenico FALCON</p>	TESAURO	

provincia non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - Omissione di qualunque riferimento alla normativa statale in materia - Lamentata esorbitanza dalle competenze statutarie e contrasto con la legislazione nazionale;

Polizia locale - Armamento e strumenti di autotutela - Previsione che il personale di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale e che gli addetti alla polizia locale espletino "muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento" - Lamentata esorbitanza dalle competenze regionali e contrasto con la legislazione nazionale)

- rif. artt. 114 e 117, c. 2° lett. d), h) e l) Costituzione; artt. 3, 4, 5, c. 1° lett. c), c. 2° e 5°, 6, c. 2° punto 1 e ss., e 7 legge 07/03/1986 n. 65; artt. 55 e 57 codice di procedura penale

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ric. 59/2009	Regione autonoma Valle d'Aosta c/ Presidente del Consiglio dei Ministri	<p>art. 63 legge 23/07/2009 n. 99</p> <p>(Ferrovie - Regioni a statuto speciale - Servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. di interesse regionale e locale - Attribuzione alla competenza delle Regioni a statuto speciale "anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti", con relativo trasferimento di risorse - Lamentata carenza del necessario decreto legislativo di attuazione da emanarsi dal Consiglio dei ministri, sulla base di schemi elaborati da una Commissione paritetica mista, previo parere del Consiglio regionale, onde assicurare la salvaguardia delle particolari condizioni di autonomia regionale)</p> <p>- rif. art. 48 bis Statuto speciale Valle d'Aosta; artt. 1, c. 3° e 9 decreto legislativo 19/11/1997 n. 422</p>	<p>per Regione autonoma Valle d'Aosta: Francesco Saverio MARINI</p> <p>Avv. STATO Pierluigi DI PALMA</p>	CRISCUOLO	
8	ric. 37/2009	Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Provincia autonoma di Trento	<p>art. 3, c. 1° e 6° legge Provincia autonoma di Trento 03/04/2009 n. 4</p> <p>(Concorrenza - Commercio - Norme della Provincia di Trento - Vendite promozionali - Obbligo di comunicazione alla camera di commercio e per conoscenza al comune competente - Previsione di sanzione amministrativa per l'inadempienza - Contrasto con la normativa statale che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale)</p> <p>- rif. art. 117, c. 2° lett. e) Costituzione; art. 3 decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 04/08/2006 n. 248</p>	<p>Avv. STATO Enrico ARENA</p> <p>per Provincia autonoma di Trento: Franco MASTRAGOSTINO Nicolò PEDRAZZOLI Luigi MANZI</p>	GROSSI	